

Ne consegue che le procedure selettive per la formazione dell'elenco (short list) non integrano un "concorso" in senso tecnico, giacché l'Azienda si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, a conclusione della valutazione di *curricula*, senza formare una graduatoria o attribuire punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti richiesti in relazione all'incarico da conferire, da cui il Direttore Generale attinge il nominato sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciaria. La domanda di partecipazione, infatti, ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse all'assunzione di eventuali incarichi. Circostanza, questa, debitamente evidenziata dall'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" nell'avviso pubblico.

La nomina del difensore costituisce un atto di amministrazione con il quale il Direttore Generale di una Azienda, esercitando la propria potestà di indirizzo e governo, opera una scelta, di natura fiduciaria, fra una rosa di candidati in possesso dei necessari requisiti. La scelta non discende da apprezzamenti a carattere comparativo, ma si basa su una valutazione di coerenza fra le qualità professionali del candidato prescelto con le caratteristiche e i problemi organizzativi dell'Azienda.

Non è, pertanto, necessario:

- che, la valutazione dei *curricula* sia effettuata da una apposita commissione;
- che, siano pubblicati i verbali relativi all'attività di valutazione;
- che, gli elementi su cui si fonda la scelta del difensore siano esternati con una motivazione diffusa, allorché risulti, *ictu oculi*, che dal *curriculum* emerga un profilo professionale pienamente coerente con l'incarico da ricoprire;
- che, la scelta del professionista debba avvenire nell'ambito della *short list*, ben potendo l'Azienda conferire incarichi, per questioni urgenti e di particolare rilevanza strategica, a professionisti non inclusi nell'apposito elenco;
- che, per gli incarichi ai professionisti non iscritti nella *short list* valgano i medesimi requisiti previsti per quelli inseriti nell'elenco.

Ovviamente, la possibilità di non attingere alla *short list* (facoltà che l'A.O. Rummo si è espressamente riservata nell'avviso) non può, e non deve assurgere a mero arbitrio, dovendo l'Amministrazione, in conformità delle disposizioni normative in materia di trasparenza, necessariamente esporre i motivi di una tale scelta.

In virtù delle suesposte considerazioni, lo scrivente organo di controllo ritiene che le modalità di formazione dell'elenco di avvocati (*short list*) e gli incarichi affidati nelle more dell'approvazione dell'elenco dalla Direzione Aziendale dell'ospedale "G. Rummo" di Benevento, sono in linea e conformi alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e integrità.

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Avv. Ermanno Morante

